



# COMUNE DI PEDAVERNA

Provincia di Belluno

ORIGINALE

## Decreto del Sindaco

Numero Registro  
Generale

5

Data

0

25-03-2020

<b>OGGETTO:</b>	<b>DPCM 11 MARZO 2020 AD OGGETTO ULTERIORI DISPOSIZIONI ATTUATIVE DEL DECRETO-LEGGE 23 FEBBRAIO 2020, N. 6, RECANTE "MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19, APPLICABILI SULL'INTERO TERRITORIO NAZIONALE". INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI COMUNALI INDIFFERIBILI.</b>
-----------------	--

## IL SINDACO

**VISTO** il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni

attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 8 marzo 2020;

**VISTA** la Delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, recante ulteriori “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020, il quale estende a tutto il territorio nazionale le misure di controllo rafforzato in conseguenza dei mutati scenari epidemiologici;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, recante “Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

**PUNTUALIZZATO** che l'art. 1, punto 6), del suddetto Decreto dell'11 marzo 2020 recita: *“Fermo restando quanto disposto dall'art. 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, le pubbliche amministrazioni assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza”*;

**VISTA** la Direttiva n. 1/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione recante “Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all'articolo 1 del decreto – legge n. 6 del 2020”;

**VISTA** la Direttiva n. 2/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione ad oggetto: “Indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” in relazione alla quale:

- le misure adottate per l'intero territorio nazionale sono, fra l'altro, finalizzate a ridurre la presenza dei dipendenti pubblici negli uffici e ad evitare il loro spostamento; tuttavia non pregiudicano lo svolgimento dell'attività amministrativa da parte degli uffici pubblici;
- le Amministrazioni, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, svolgono le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza e le attività indifferibili con riferimento sia all'utenza interna sia all'utenza esterna;
- le Amministrazioni limitano la presenza del personale negli uffici ai soli casi in cui la presenza fisica sia indispensabile per lo svolgimento delle predette attività, adottando forme di rotazione dei dipendenti per garantire un contingente minimo di personale da porre a presidio di ciascun ufficio, assicurando prioritariamente la presenza del personale con qualifica dirigenziale in funzione del proprio ruolo di coordinamento;
- ferma restando la necessità di ridurre la presenza dei dipendenti pubblici negli uffici e di evitare il loro spostamento, per le attività che, per la loro natura, non possono essere oggetto di lavoro agile, le Amministrazioni, nell'esercizio dei propri poteri datoriali, adottano strumenti alternativi quali, a titolo di esempio, la rotazione del personale, la fruizione degli istituti di congedo, della banca ore o istituti analoghi, nonché delle ferie pregresse nel rispetto della disciplina definita dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020

**DATO ATTO CHE** l'art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dispone che in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale (comma 5); in caso di emergenza che interessi il territorio di più Comuni, ogni Sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti ai sensi del precedente comma (comma 6);

**APPURATO** che, ancorché l'emergenza sanitaria in questione assuma carattere nazionale, il presente provvedimento si rende necessario al fine di dare piena attuazione al disposto di cui ai provvedimenti degli organi superiori ed in particolare al suddetto art. 1 p.to 6) del DPCM 11 marzo 2020;

**CONSIDERATO**, pertanto, rispondente al pubblico interesse individuare le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, assicurare lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente e individuare le attività indifferibili da rendere in presenza;

**INTERPELLATI** all'uopo i Responsabili dei Servizi al fine di ottenere il loro apporto collaborativo in un'ottica di contemperamento tra l'esigenza di continuità dei servizi pubblici e di riduzione al minimo delle presenze negli uffici comunali;

#### **INDIVIDUA**

le seguenti attività quali "attività indifferibili da rendere in presenza", nel pieno rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie di cui ai decreti, direttive e deliberazioni in premessa citati, come da informative rese a tutto il personale dipendente, e riducendo al minimo la presenza negli uffici ed i contatti interpersonali:

- Attività del COC (necessaria per fronteggiare l'emergenza) laddove costituito
- Attività della protezione civile
- Attività della polizia locale
- Attività dello stato civile, demografici, servizi cimiteriali e della polizia mortuaria
- Attività urgenti dei servizi sociali non delegati
- Attività del protocollo comunale
- Attività urgenti dei servizi finanziari e tributari
- Attività di gestione e salvaguardia del sistema informatico
- Attività connesse a paghe e previdenza
- Attività della segreteria e dell'ufficio personale collegata all'emergenza sanitaria in corso
- Attività di supporto agli organi di governo
- Attività di base connesse all'area tecnica, ivi compresa la gestione dell'igiene pubblica e dei luoghi pubblici e della raccolta rifiuti
- Attività connesse al ripristino e alla manutenzione straordinaria di luoghi, impianti o arredi pubblici, laddove sia valutato un effettivo rischio per la sicurezza delle persone;

#### **DEMANDA**

per le attività individuate quali indifferibili, ai Responsabili Titolari di Posizione organizzativa, nell'ambito delle specifiche competenze in merito alla gestione delle risorse umane assegnate, l'individuazione del contingente di personale necessario per il loro svolgimento, garantendo la turnazione, mediante assegnazione di ferie o permessi retribuiti ai sensi di legge e di contratto, al fine di ridurre al minimo la presenza negli uffici, fatta salva la possibilità di richiamare in servizio per sopravvenute emergenze; per le attività residue, individuate quali non indifferibili, ai Responsabili Titolari di Posizione organizzativa, nell'ambito delle specifiche competenze in merito alla gestione delle risorse umane assegnate, l'assegnazione di ferie o permessi retribuiti al personale assegnato, ai sensi di legge e di contratto, fatta salva la possibilità di richiamare in servizio per sopravvenute emergenze;

#### **RACCOMANDA**

al fine di dare attuazione a quanto disposto con la presente ordinanza, ai Responsabili Titolari di Posizione Organizzativa, ciascuno per quanto di competenza, di incentivare la fruizione delle ferie dei propri collaboratori ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 165 del 30 marzo 2001 e delle Direttive in premessa citate, avvalendosi del prospetto riepilogativo trasmesso dall'ufficio personale dal quale si evince, peraltro, una situazione di accumulo di ferie pregresse da parte di molti dipendenti, oltre i termini di cui all'articolo 28 del vigente CCNL 21 maggio 2018;

#### **DA ATTO**

che la presente ordinanza ha effetto fino al 3 aprile 2020, fatta salva la possibilità di prorogarla, come di

apportare modifiche che si rendessero necessarie o opportune, in relazione all'evoluzione della situazione epidemiologica o alla sopravvenienza di ulteriori provvedimenti superiori;

che la presente ordinanza verrà pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente all'albo pretorio *on-line* e trasmessa ai Responsabili Titolari di Posizione Organizzativa al fine di consentirne la piena conoscenza e garantirne la puntuale attuazione, con particolare riferimento alle specifiche competenze di gestione di cui agli articoli 107 e 109 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pedavena, 25-03-2020

Il Sindaco  
Nicola CASTELLAZ

**Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.**



# **COMUNE DI PEDAVERNA**

## Provincia di Belluno

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Atto di DECRETO N° 5 del 25-03-2020, avente ad oggetto DPCM 11 MARZO 2020 AD OGGETTO ULTERIORI DISPOSIZIONI ATTUATIVE DEL DECRETO-LEGGE 23 FEBBRAIO 2020, N. 6, RECANTE "MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19, APPLICABILI SULL'INTERO TERRITORIO NAZIONALE". INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI COMUNALI INDIFFERIBILI., pubblicata all'albo pretorio di questo ente per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 comma i, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e dell'art. 32, comma 1, Legge 18.06.2009, n. 69.

Li, 26-03-2020

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI  
PITTAREL MARA

**Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.**